

Proc. 4/'19 liq. part.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL TRIBUNALE DI CHIETI**

*(Art. 14 quinquies l. 3/'12)*

Il Giudice, dott. Nicola Valletta,

nella procedura di crisi da sovraindebitamento a carico di

rubricata al n. 4/'19 R.G., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pimpini;

- vista la domanda ex artt. 14 ter e seguenti l. 3/'12 depositata dal debitore;
- ritenuto che non ricorrono per il debitore ricorrente le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), l. 3/'12;
- ritenuto che ricorre il presupposto oggettivo del sovraindebitamento;
- ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti all'art. 14 ter l. 3/'12;
- letta la relazione particolareggiata prevista all'art. 14 ter, comma 3, l. 3/'12 resa dal dott. Marco Rolino Liberatore, designato in data 4/4/'19 a svolgere le funzioni di O.C.C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, l. 3/'12;
- ritenuto che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;
- visto l'art. 14 quinquies l. 3/'12;

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

di apertura della procedura di liquidazione;

- nomina quale liquidatore il dott. Marco Rolino Liberatore;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, l. 3/'12 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "M" or "N", located at the bottom left of the page.

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

- dispone che, a cura del liquidatore, sia data pubblicità della domanda e del decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Chieti;
- ordina la trascrizione del presente decreto su tutti i beni immobili del debitore a cura del liquidatore;
- ordina il rilascio dei beni oggetto della procedura di liquidazione; qualora ricorrano i gravi e giustificati motivi previsti dall'art. 14 novies, comma 2, l. 3/'12, il debitore potrà presentare istanza di autorizzazione al loro utilizzo specificandone in dettaglio le modalità;
- fissa in euro 24.600,00 il limite (riferito ad anno) di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. 3/'12;
- dispone che il liquidatore provveda ai successivi adempimenti previsti agli artt. 14 sexies e seguenti l. 3/'12.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente.

Chieti 2-5-19

Il Giudice  
(dott. Nicola Valletta)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL  
TRIBUNALE DI CHIETI  
Chieti il 07 MAG. 2019



Il Funzionario Giudiziario  
Gina ANNECCHINI